

Giorgio Latti

*La protezione civilistica del vulnerabile. Una prospettiva giurisprudenziale<sup>1</sup>*

Si vuole affrontare in questo intervento un passaggio fondamentale nel tema della vulnerabilità, rappresentato dal delicato bilanciamento tra principio di autodeterminazione e esigenza di protezione.

A tale riguardo, il diritto civile appare offrire strumenti di promozione della persona ulteriori, e forse più incisivi, rispetto a quelli proposti dal diritto amministrativo, caratterizzati di frequente da aspetti assistenzialistici; sotto un profilo metodologico, tale percorso ermeneutico può essere svolto non con la creazione di nuove categorie civilistiche, bensì attraverso un ripensamento di quelle tradizionali.

Come insegna Nicola Lipari, le classiche categorie ordinanti del diritto civile devono essere colte nella loro “relatività” e “storicità”, attraverso un procedimento interpretativo di continua ricostruzione delle categorie stesse secondo il mutare del complessivo contesto sociale.

Questa rilettura è agevolata, tra l’altro, dalla radicale evoluzione delle finalità dello stesso codice civile, da strumento di esclusiva tutela del patrimonio – prospettiva nella quale si collocavano diversi istituti, tra i quali in primo luogo l’interdizione – a quello di tutela funzionale alla valorizzazione della personalità, in conformità ai principi espressi dapprima nell’art. 3 della Carta costituzionale e successivamente dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Su tale modello si inseriscono le norme sull’amministrazione di sostegno, introdotte con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, le quali sottolineano oltremodo l’esigenza di comprendere e rispettare la volontà dell’individuo.

Si veda, solo a titolo di esempio, l’art. 407 c.c., secondo il quale il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel suo domicilio e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e richieste; o, ancora, l’art. 410 c.c. che stabilisce *che l’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere.*

Le persone vulnerabili, che, in un’errata prospettiva possono divenire solo *oggetto* di cura, devono essere considerati, in un mutato contesto sociale, come *soggetti* attivi, con aspirazioni e desideri, ognuno in relazione alle proprie condizioni personali.

Tuttavia, la decisa affermazione della volontà dell'individuo non esclude *a priori* che il *best interest* del beneficiario possa, in circostanze particolarmente gravi, imporre un'estensione delle limitazioni della capacità di agire, previste dalle disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.

L'interprete, pertanto, attraverso il principio di autodeterminazione, ha a disposizione il criterio per prendere posizione di fronte alla realtà, secondo l'espressione di Gustavo Zagrebelsky, ma deve far reagire il principio con il caso concreto.

Questo rapporto tra principio e caso concreto appare evidente nel tema della vulnerabilità, se si considera che, anche al fine di comprendere il senso dei casi giurisprudenziali ovvero immaginare tutele innovative, dobbiamo necessariamente premettere che ci troviamo sempre davanti ad una persona con una sua unicità e identità e un proprio contesto familiare e sociale, tale da escludere una soluzione standardizzata del caso concreto.

La Corte di Cassazione ha affrontato questo tema, di recente, con la sentenza n. 11536, depositata l'11.5.2017, accogliendo il ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità di intendere e volere del beneficiario.

Gli attori avevano riferito di avere appreso tardivamente del matrimonio del loro padre, beneficiario di un'amministrazione di sostegno, con l'allora badante di quasi quarant'anni più giovane e di aver verificato la dilapidazione del suo patrimonio, mediante donazioni dissimulate in forma di compravendite; la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dai figli avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del matrimonio, ritenendo la sussistenza della legittimazione degli attori a impugnare il matrimonio, in quanto la norma di cui all'articolo 119 c.c., che riconosce la legittimazione a tutti coloro che vantino un interesse legittimo, sebbene prevista per l'ipotesi del matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente, doveva ritenersi applicabile anche al soggetto destinatario dell'amministrazione di sostegno.

È interessante come la Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, abbia offerto un percorso interpretativo nell'ambito del quale il rapporto tra le categorie della capacità – incapacità viene ricostruito con un'operazione che, senza introdurre nuove categorie, le ripensa alla luce del nuovo contesto sociale, superando una visione che le considera immobili e statiche.

In questo modello, secondo le parole della Corte, *“l'amministrazione di sostegno ha lo scopo di superare l'impianto ottocentesco che guardava all'infermo di mente come soggetto ad uno speciale e inflessibile regime giuridico, ed al rapporto capacità-incapacità... in una ineludibile alternativa pieno-vuoto, attraverso l'impiego di uno strumento duttile, idoneo a graduare caso per caso le misure di tutela adeguate di volta in volta in relazione alla concreta disabilità”*.

Lo strumento è, quindi, finalizzato a valorizzare non l'esigenza di salvaguardare il suo patrimonio, per lo più nell'interesse della cerchia familiare, ma le residue capacità del soggetto debole; cosicché i due istituti, l'interdizione diretta all'incapacitazione e l'altra diretta al sostegno, si collocano su due piani totalmente diversi; da ciò consegue che è senz'altro da escludere una generalizzata applicazione delle

limitazioni dettate per l'interdetto (quale l'art. 85 c.c. nella fattispecie al suo esame), per via di analogia, al beneficiario di un'amministrazione di sostegno.

Il passaggio più interessante della sentenza della Corte di Cassazione – ai fini del tema che abbiamo inteso affrontare in questo intervento – è, però, rappresentato dalla mancata adesione a quell'orientamento secondo il quale al beneficiario dell'amministrazione di sostegno non si applicherebbero mai le limitazioni previste per l'interdetto; come già anticipato, ha ritenuto, infatti, la Corte che, in circostanze particolarmente gravi, la libertà dell'individuo nell'esercizio dei suoi diritti, anche personalissimi, possa essere limitata qualora ciò consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze di protezione del beneficiario.

Da ciò consegue che l'atto compiuto in violazione del divieto potrebbe essere invalidato solo in funzione del soddisfacimento dell'interesse dello stesso beneficiario e non in ragione di un'astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto e tanto meno nell'interesse di terzi; in particolare, l'atto compiuto personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto possono essere annullate su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario stesso, dei suoi eredi o *aventi causa*, ai sensi dell'art. 412 c.c..

In conclusione, la Corte di Cassazione, attraverso un'operazione interpretativa di ricostruzione delle categorie giuridiche, ci indica i criteri per prendere posizione di fronte a fattispecie nelle quali la protezione della persona vulnerabile può portare con sé il rischio di pregiudicare un percorso di valorizzazione della personalità, attraverso l'arbitraria imposizione di scelte e stili di vita a lei estranee.

Di tali criteri intendiamo il significato, tuttavia, solo attraverso il caso concreto, comprendendone, a sua volta, il senso mediante l'ascolto e il dialogo (pur rapportato alle differenze significative date dal contesto familiare, anagrafico, culturale), che ci consentono di acquisire consapevolezza della connessione tra la scelta operata e le conseguenze che è idonea a determinare.